

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Pierpaolo Dell'Anno, Componenti, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 4 aprile 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

"""N. 28

RECLAMI

Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Emre **BELOZOGLU** (gara Internazionale-Roma del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Emre Belozoglu, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per il comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Roma del 24/3/2002, ha proposto reclamo la Soc. Internazionale, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che la condotta del calciatore non sarebbe stata svincolata dall'azione di gioco; in secondo luogo, che il gesto non avrebbe avuto il carattere della violenza; in terzo luogo, che esso non sarebbe inquadrabile come reazione; infine, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la mancanza di recidiva specifica.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo, il calciatore Belozoglu ha colpito un avversario con un calcio su una coscia.

Il fatto che il pallone potesse anche essere calciato nella zona del campo in cui si trovava Belozoglu non vale certo a rendere meno grave il comportamento del calciatore che ha posto in essere un gesto violento del tutto gratuito, in nessun modo paragonabile alle spinte ed alle trattenute che avvengono in area di rigore nell'imminenza della ripresa del giuoco da calcio d'angolo.

Tale comportamento, descritto in modo espresso e chiaro nel referto, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Poiché le circostanze addotte dalla difesa della reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali, ne deriva che la sanzione irrogata appare equa.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. LAZIO avverso l'ammenda di €18.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Udinese del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di €18.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lazio-Udinese del 24/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che, in primo luogo, i fatti contestati sono stati riportati esclusivamente nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini e non anche nei referti degli altri ufficiali di gara; in secondo luogo, che il comportamento contestato sarebbe stato rilevato in modo generico; in terzo luogo, che la forma e l'intensità dei cori sarebbero state molto limitate; infine, che si sarebbe trattato di una manifestazione di contestazione nei confronti della propria squadra, tanto è vero che i cori sono stati rivolti anche a giocatori laziali.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Premesso che l'art. 31 lett. b/1 C.G.S. non richiede affatto che le condotte antiregolamentari dei sostenitori delle squadre trovino "duplice" riscontro negli atti ufficiali essendo sufficiente la refertazione anche di uno solo dei soggetti investiti dei compiti di controllo disciplinare (ufficiali di gara, collaboratore dell'Ufficio Indagini, commissari speciali o di campo), rileva la Commissione come dal rapporto del rappresentante dell'Ufficio Indagini risulti con chiarezza che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, più volte durante la gara, hanno intonato cori, di breve durata, caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di calciatori

avversari, e, in secondo luogo, nel primo e nel secondo tempo, hanno fatto esplodere petardi all'interno del recinto di gioco.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie più gravi, nel caso in esame, avendo riferimento ai cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale, la sanzione possa essere diminuita da € 15.000,00 a €12.000,00, in considerazione del fatto che tale comportamento antiregolamentare è stato posto in essere dai sostenitori laziali nel contesto di una più ampia contestazione verso la squadra, come dimostra la circostanza che i cori denigratori sono stati indirizzati anche ad un calciatore laziale.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione complessiva a €15.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l'ammenda di €45.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Messina del 18/3/02 – C.U. n. del 26/3/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 45.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Palermo-Messina del 18/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che, in primo luogo, i comportamenti sanzionati sarebbero stati di modesta entità e, comunque, non avrebbero cagionato alcun danno; in secondo luogo, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che il potere di attuare misure efficaci di prevenzione è notevolmente attenuato per la squadra che gioca in trasferta; infine, che la sanzione sarebbe sproporzionata ed eccessiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, all'ingresso delle squadre in campo, hanno lanciato due fumogeni sul terreno; in secondo luogo, in quattro occasioni, hanno lanciato alcuni bengala in un settore degli spalti occupato da tifosi della squadra avversaria, così provocando una reazione di panico e sbandamento da parte delle persone prossime al punto di arrivo dei bengala stessi; in terzo luogo, intorno alla metà del primo tempo, hanno scagliato pietre contro un settore della curva occupato da sostenitori avversari, due dei quali venivano colpiti, rispettivamente, al capo e ad un orecchio, senza riportare lesioni significative; in quarto luogo, hanno ripetuto il lancio di pietre contro lo stesso settore sia nell'intervallo, sia nei primi minuti del secondo tempo, nonché il lancio di fumogeni, che peraltro non raggiungevano il bersaglio.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto sia del fatto che la gara era in trasferta, sia della particolare situazione logistica del settore dello stadio dove erano situati i sostenitori messinesi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a €35.000,00 con diffida; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l'ammenda di €30.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernita-Napoli del 10/3/02 – C.U. n. 292 del 12/3/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di €30.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Napoli del 10/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei tifosi napoletani sarebbe avvenuto a seguito di provocazione da parte dei sostenitori della squadra avversaria; in secondo luogo, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che il potere di attuare misure efficaci di prevenzione è notevolmente attenuato per la squadra che gioca in trasferta,; in terzo luogo, che vi sarebbe stata una mancanza di volontà lesiva nella maggior parte dei comportamenti sanzionati; infine, che la sanzione sarebbe eccessiva per una squadra che milita nel campionato di serie B.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, in sette occasioni prima e durante la gara, hanno lanciato verso un settore degli spalti occupato dai tifosi della squadra avversaria bengala ed altri oggetti, determinando talora situazione di potenziale pericolo per le persone ivi presenti; in secondo luogo, prima e durante la gara, hanno esposto striscioni offensivi nei confronti della Società e dei sostenitori avversari; in terzo luogo, hanno lanciato una bottiglia in plastica verso il portiere avversario; infine, hanno fatto esplodere, in più occasioni, prima dell'inizio della gara e durante il secondo tempo, petardi nel recinto di giuoco.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto che, trattandosi di gara in trasferta, risulta attenuata la possibilità di prevenzione e di controllo della Società nei confronti dei propri sostenitori.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione a € 25.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l'ammenda di €15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernita-Napoli del 10/3/02 – C.U. n. 292 del 12/3/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di €15.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Napoli del 10/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che alcuni comportamenti rientrerebbero in un contesto di festeggiamento sportivo; in secondo luogo, che essi non avrebbero cagionato alcun danno; in terzo luogo, che essi si sarebbero realizzati a seguito di azioni violente della tifoseria

della squadra avversaria; infine, che sarebbero state adottate tutte le misure per evitare l'esposizione di scritte e simboli non consentiti.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, in tre occasioni distinte, hanno lanciato verso un settore degli spalti occupato dai tifosi della squadra avversaria seggiolini in plastica, bottiglie in plastica ed un bengala; in secondo luogo, hanno esposto, prima e durante la gara, numerosi striscioni offensivi nei confronti della Società e dei sostenitori avversari; infine, all'inizio del secondo tempo, hanno acceso fumogeni sugli spalti.

Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità dei comportamenti rispetto all'incolumità delle persone, nonché della recidiva specifica reiterata.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l'ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Salernita del 17/3/02 – C.U. n. 306 del 26/3/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di € 30.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cosenza-Salernitana del 17/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva che in primo luogo, che alcuni comportamenti rientrerebbero in un contesto di festeggiamento sportivo; in secondo luogo, che essi non avrebbero cagionato alcun danno; in terzo luogo, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che il potere di attuare misure efficaci di prevenzione è notevolmente attenuato per la squadra che gioca in trasferta; in quarto luogo, che sarebbero state adottate tutte le misure per evitare l'esposizione di scritte e simboli non consentiti; infine, che la sanzione sarebbe sproporzionata ed eccessiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, sia prima sia durante l'intero arco della gara, hanno esposto uno striscione di contenuto offensivo nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; in secondo luogo, prima dell'inizio della gara, hanno acceso numerosi bengala, uno dei quali veniva lanciato verso appartenenti alle Forze dell'ordine ed un altro all'interno del recinto di giuoco; in terzo luogo, durante il secondo tempo, hanno acceso numerosi bengala sugli spalti, alcuni dei quali venivano lanciati all'interno del recinto di giuoco, altri verso un settore degli spalti occupato dai tifosi avversari, ed un altro ancora all'interno del recinto di giuoco, colpendo un raccattapalle ad una gamba con conseguente bruciatura della tuta.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto che la gara era in trasferta.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a €25.000,00 con diffida; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to Claudio Franchini

66 66 66

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 APRILE 2002

IL SEGRETARIO dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO

Adriano Galliani